

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo adottato come testo base</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla proposta di legge C. 183 Gallinella recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti .....	65
Audizione di rappresentanti di Confcommercio .....	65

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

##### La seduta comincia alle 12.

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 settembre scorso ha avuto luogo il dibattito a carattere generale, al termine del quale la Commissione, su proposta del presidente, ha conferito alla relatrice, onorevole Cimino, l'incarico di elaborare un nuovo testo della proposta in esame, che è stato inviato a tutti i commissari nella giornata di ieri.

Ricorda altresì che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire dal prossimo 15 ottobre.

Chiede alla relatrice, onorevole Cimino, di illustrare il nuovo testo della proposta di legge da lei elaborato.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 183 elaborato dalla relatrice (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 183, elaborata dalla relatrice (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di Presidenza verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 2 ottobre 2018.*

**Sulla proposta di legge C. 183 Gallinella recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.**

**Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.15.

**Audizione di rappresentanti di Confcommercio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.35.

## ALLEGATO

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità (C. 183 Gallinella).****NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

*a)* prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,) a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di tra-

sformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, e i prodotti della pesca nelle acque interne e della piccola pesca costiera artigianale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

*b)* prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

*c)* mercato di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

## ART. 3.

*(Vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).*

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

## ART. 4.

*(Istituzione del logo « chilometro zero o utile »).*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « chilometro zero o utile » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo può essere esposto nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in spazi espositivi appositamente dedicati.

## ART. 5.

*(Promozione dei prodotti a chilometro utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).*

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, è sostituito dal seguente: «1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di

quelli a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori, della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce titolo preferenziale l'utilizzo, adeguatamente documentato, in quantità pari ad almeno il 20 per cento, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141. »

## ART. 6.

*(Sanzioni).*

1. Per le violazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

## ART. 7.

*(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento).*

1. È abrogato l'articolo 11 comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Conseguentemente, tutti i rinvii ai prodotti di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 si intendono sostituiti dalle parole « prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile », come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della presente legge.